

FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto dell'Unione europea sono di tre tipi:

- **le fonti primarie,**
- **le fonti derivate,**
- **fonti complementari**

PRINCIPIO GERARCHICO delle FONTI

- Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore
- Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore
 - Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo

Il rapporto di *gerarchia*, conseguenza dei principi dello Stato di diritto e della loro espansione, si sostanzia nella *legalità* (ossia nella non contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della legge) e nella *costituzionalità* (anch'essa consistente soprattutto nella non contraddizione, in questo caso dell'atto legislativo nei confronti della Costituzione).

Il rapporto di competenza, invece, attiene ad una situazione di distribuzione orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di pluralità di processi di integrazione politica

Inoltre è di importanza rilevante l'adozione di un terzo criterio, qualora vi sia contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico, uguale competenza): il criterio cronologico, secondo il quale la legge successiva abroga la legge precedente che risulti in contrasto.

LE FONTI DI DIRITTO PRIMARIO

Le fonti primarie, o diritto primario, comprendono essenzialmente i trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea.

Tali trattati contengono le norme formali e sostanziali che costituiscono il quadro in cui le istituzioni attuano le varie politiche delle Comunità europee e dell'Unione europea. Fissano le norme formali che sanciscono la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri e che fondano il potere delle istituzioni.

LE FONTI DEL DIRITTO DERIVATO

Il diritto derivato è composto dagli atti unilaterali e dagli atti convenzionali

Atti unilaterali:

Posto che il diritto derivato è fondato sui trattati sia per quanto concerne gli obiettivi che relativamente alle procedure per la sua creazione, esso può assumere essenzialmente le seguenti forme:

- REGOLAMENTI,
- DIRETTIVE
- DECISIONI
- RACCOMANDAZIONI e PARERI

Atti convenzionali:

- gli accordi internazionali tra la Comunità o l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra;
 - gli accordi tra Stati membri;
- gli accordi interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell'Unione europea.

I REGOLAMENTI

- Atti a portata *generale* con valore *erga omnes*: non si rivolgono a destinatari indicati espressamente o comunque individuabili a priori, ma a categorie di soggetti determinate in astratto e nel loro insieme.
- Sono *obbligatorii in tutti i suoi elementi* per le stesse istituzioni, per gli Stati membri o per i loro cittadini: ciò significa che non è consentita una loro applicazione solo parziale, incompleta o selettiva del regolamento né qualsiasi modifica o trasposizione suscettibili di incidere sulla portata o sul contenuto dell'atto.
- Sono *direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri*: essi si integrano nei sistemi giuridici statali e producono effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti di diritto interno, senza alcuna interposizione di alcuna misura nazionale di recepimento o pubblicazione.
- Non hanno bisogno di alcun atto di recepimento o attuazione da parte degli Stati membri: anzi qualsiasi misura di recepimento mediante un atto normativo interno deve considerarsi illegittima, poiché potrebbe “*nascondere agli amministrati la natura comunitaria di una norma giuridica*” e “*minuire la competenza della Corte a pronunciarsi su qualsiasi questione di interpretazione del diritto comunitario.*”

- Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità, ed entrano in vigore alla data da essi stabilita, ovvero a partire dal ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
- L'entrata in vigore immediata (cioè il giorno stesso della pubblicazione) è ammessa, ma solo per motivi di urgenza inerenti alla natura della misura presa, in particolare per evitare un vuoto giuridico o per prevenire le speculazioni.

Mediante il Regolamento si tende a dettare una disciplina uniforme di una data materia per l'insieme della comunità, dunque viene utilizzato soprattutto per operare in settori di sua competenza esclusiva.

LE DIRETTIVE

- Rappresentano la *caratteristica di vincolare gli Stati membri* cui sono dirette per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciandoli tuttavia liberi quanto alla scelta della forma e dei mezzi necessari per conseguirlo. Una sorta di discrezionalità quanto alle misure da utilizzate a tal fine.
- *Non hanno portata generale* (se non nel senso che possono rivolgersi a tutti gli Stati membri) e si “limitano” ad imporre obblighi di risultato nei confronti degli Stati membri, che ne sono unici destinatari.
- *Strumento di legislazione indiretta*, o a due stadi (una sorta di legge-quadro), mediante cui non si vogliono porre regole uniformi, in considerazione anche della difficoltà di conciliare le notevoli diversità esistenti negli ordinamenti giuridici nazionali, ma si preferisce attivare una collaborazione tra il livello comunitario e quello nazionale, lasciando liberi gli Stati membri di determinare essi stessi le modifiche da apportare alla propria normativa interna per renderla conforme al risultato perseguito dalla direttiva
- *Non hanno carattere direttamente applicabile*: necessariamente devono formare oggetto provvedimenti nazionali di recepimento. Dunque solo a seguito dell’adozione di questi ultimi possono derivare dalla direttiva obblighi e diritti per i soggetti degli ordinamenti interni.
- Di solito le direttive fissano un termine entro cui gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per la loro attuazione.

DECISIONE

E' vincolante in tutte le sue parti per coloro ai quali è notificata. I destinatari di una decisione possono essere Stati membri o persone fisiche o giuridiche. La decisione serve a regolamentare fatti concreti nei confronti di determinati destinatari.

Al pari delle direttive le decisioni possono implicare obblighi per uno Stato membro a concedere al singolo cittadino una posizione giuridica più vantaggiosa.

Le decisioni possono essere direttamente applicabili alle stesse condizioni delle disposizioni delle direttive.

LE RACCOMANDAZIONI E I PARERI

Non sono vincolanti e non fanno sorgere diritti e obblighi per il destinatario.

LE FONTI DI DIRITTO COMPLEMENTARE

Oltre alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le fonti di diritto complementare comprendono il:

- diritto internazionale,
- principi generali del diritto.

Tali fonti hanno permesso alla Corte di colmare i vuoti lasciati dal diritto primario o derivato.

Nell'elaborare la sua giurisprudenza la Corte di giustizia si ispira al diritto internazionale, cui fa riferimento tramite rinvii al diritto scritto, alla consuetudine e agli usi. Ad esempio, si è basata sulle norme di diritto internazionale relative al treaty making power (capacità internazionale di concludere accordi con organizzazioni e paesi terzi), derivante dalla personalità giuridica internazionale, per convalidare gli accordi esterni conclusi dalla Comunità europea

La **consuetudine** è la sola categoria di carattere generale del diritto internazionale, applicabile a tutti i soggetti.

CONSUETUDINE

- Fonte non scritta

Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre:

- Un comportamento generale e costante dei cittadini (**elemento materiale**)
- E' il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (**elemento psicologico**)

Nel [Diritto internazionale](#) la consuetudine è considerata:

- fonte di *rango primario*: essa è, infatti, posta al vertice della [gerarchia delle fonti](#) del diritto internazionale. Tale primazia si assume soltanto in termini logici, non avendo alcun valore giuridico.
- fonte di *diritto generale*: vale a dire come una norma che viene applicata a tutti gli stati indipendentemente dalla loro adesione alla consuetudine.

L'[ordinamento giuridico](#) italiano contiene una norma che consente automaticamente l'ingresso delle consuetudini internazionali nel diritto italiano, con efficacia vincolante e pari a quella della Costituzione. L'art.10 della [Costituzione Italiana](#) ai sensi del quale “l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.